Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — **Roma - Mercoledì, 26 dicembre 1928 - Anno VII** — **Numero 299**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1929 sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito.

La Libreria dello Stato (Ministero delle finanze) non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni dalla carica di Ministro e di Sottosegretario di Stato per le colonie, rispettivamente rassegnate dall'on. dott. Luigi Federzoni, senatore del Regno, e dall'on. Pietro Bolzon, deputato al Parlamento. — Nomina di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, a Ministro per le colonie, e dell'on. generale Emilio De Bono, senatore del Regno, a Sottosegretario di Stato del Dicastero medesimo. — Nomine a Ministri di Stato dei signori on. dott. Carlo Schanzer, senatore del Regno, e on. Edmondo Rossoni, deputato al Parlamento.

Con decreti del 18 dicembre 1928-VII, Sua Maestà il Re, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha accettato le dimissioni dalla carica di Ministro e di Sottosegretario di Stato per le colonie, rispettivamente rassegnate dall'on. dott. Luigi Federzoni, senatore del Regno, e dall'on. Pietro Bolzon, deputato al Parlamento.

La Maestà Sua, con decreti di pari data, ha affidato all'on. Cav. Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la direzione del Ministero delle colonie; ed ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Ministro per le colonie, Sottosegretario di Stato al predetto Dicastero l'on. generale Emilio De Bono, Ministro di Stato, senatore del Regno.

Con decreti Reali pure del 18 corrente, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sono stati nominati Ministri di Stato l'on. dott. Carlo Schanzer, senatore del Regno, e l'on. Edmondo Rossoni, deputato al Parlamento.

(830)

Nomina di senatori del Regno.

Sua Maestà il Re, con decreto 22 dicembre 1928-VII, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto di nominare senatori del Regno:

1. Alberici dott. Pietro.
2. Bazan Enrico.
3. Biscaretti di Ruffia Guido.
4. Bongiovanni Luigi.
5. Brugi prof. Biagio.
6. Campili dott. Giulio.
7. Cattaneo Giovanni.
8. Concini nob. Concino.
9. Crispo Moncada dott. Francesco.
10. De Martino nob. dott. Giacomo.
11. De Michelis dott. Giuseppe.
12. Di Donato dott. Massimo.
13. Facchinetti dott. Giuseppe.
14. Fantoli prof. Gaudenzio.
15. Fara Gustavo.
16. Fedele prof. Pietro.
17. Gasparini dott. Jacopo.
18. Giampietro dott. Luigi.
19. Grazioli Francesco.
20. Guaccero Castelli dott. Michele.
21. Lago dott. Mario.
22. Longhi dott. Silvio.
23. Mazzoccolo avv. Enrico.
24. Millosevich prof. Federico.

25. Montanari Umberto.
26. Mori dott. Cesare.
27. Nasini prof. Raffaello.
28. Nicastro Gustavo.
29. Pericoli dott. Vincenzo.
30. Pujia dott. Francesco.
31. Rota Giuseppe.
32. Sailer Emilio.
33. Santoro dott. Giovanni.
34. Scavonetti dott. Gaetano.
35. Vaccari Giuseppe.
36. Vanzo Augusto.
37. Varisco prof. Bernardino.

(831)

Partecipazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista alle sedute del Consiglio dei Ministri.

In applicazione dell'articolo 14 della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, con decreto Reale del 16 dicembre 1928-VII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, il Segretario del Partito Nazionale Fascista, on. Augusto Turati, è stato chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.

(832)

Autorizzazione a promuovere in Roma il « Salone dell'automobile ».

Con decreto 2 dicembre 1928-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 13 detto mese, registro n. 13 Finanze, foglio n. 232, il « Gruppo italiano fabbriche automobili », con sede in Torino, è stato autorizzato a promuovere in Roma, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, un « Salone dell'automobile », che avrà luogo dal 30 gennaio al 10 febbraio 1929.

(833)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 3279.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. 2795.
Sistemazione del personale avventizio non ex combattente dell'Amministrazione militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Quando, per mancanza di sottufficiali in servizio sedentario, non vi sia modo di ripianare le vacanze che si verificano nel ruolo del personale d'ordine, l'Amministrazione militare potrà, in deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, attribuire tali posti al proprio personale non di ruolo, comunque denominato, che, in servizio ininterrotto dall'8 maggio 1924 con mansioni d'ordine, abbia presentato domanda di sistemazione entro il 19 marzo 1926, e che, all'atto in cui tale sistemazione sarà effettuata, si trovi ancora in servizio.

Art. 2.

Per conseguire la sistemazione in ruolo, il personale di cui al precedente art. 1 dovrà essere riconosciuto idoneo, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, e compreso nella graduatoria di merito che da questo sarà fatta.

Art. 3.

In applicazione dell'art. 20 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il personale come sopra sistemato verrà collocato nel grado 13° del gruppo *C*.

Art. 4.

Il personale che conseguirà la sistemazione in ruolo per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, non potrà concorrere ai posti degli impieghi d'ordine in altre Amministrazioni dello Stato, i quali, secondo le disposizioni in vigore, sono riservati agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali aventi diritto ad impiego civile.

Art. 5.

Dalla sistemazione di cui ai precedenti articoli è escluso il personale femminile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 3280.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 2844.
Estensione agli ufficiali della Regia guardia di finanza mutilati ed invalidi di guerra delle disposizioni riflettenti la riassunzione in servizio degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono estese agli ufficiali della Regia guardia di finanza mutilati ed invalidi di guerra, in quanto applicabili, le disposizioni riflettenti la riassunzione in servizio degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra del Regio esercito.

Art. 2.

Gli ufficiali anzidetti potranno essere riassunti in servizio sedentario a domanda da presentarsi entro il 1° gennaio 1929

al Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) e mediante decreto del Ministro per le finanze che li destinerà presso qualcuna delle Amministrazioni dipendenti nei cui ruoli di gruppo *A* o *B* dovranno tenersi scoperti altrettanti posti e non venga a superarsi la percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Agli ufficiali così riassunti spetta, per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennità varie, ricovero in luoghi di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio permanente effettivo; ad essi però non compete l'indennità militare speciale di cui all'art. 176 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e l'indennità di alloggio.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare tutte le norme esecutive che potranno occorrere per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3281.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2845.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, che estende le disposizioni sulla normalizzazione dei materiali delle pubbliche Amministrazioni, agli enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, che estende le disposizioni sulla normalizzazione dei materiali delle pubbliche Amministrazioni, agli enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3282.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2801.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Vagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1928-VI, n. 755, col quale il comune di Vagna è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Domodossola;

Vista la deliberazione del podestà di Domodossola rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Vagna;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Vagna è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 128. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3283.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2800.

Dichiarazione di pubblica utilità dell'espropriazione di un'area presso il tempio etrusco di Belvedere in Orvieto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la nota n. 986 del 7 luglio 1926, con la quale il Regio soprintendente alle antichità dell'Etruria, di concerto con il comune di Orvieto, propone l'espropriazione dell'area ove si trovano i ruderi del tempio etrusco di Belvedere, in quella città, e della zona di terreno compresa tra la via Cassia Nuova, la viottola che scende al pozzo di S. Patrizio e la rupe del Belvedere;

Veduto l'art. 16 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti;

Veduti gli atti di pubblicazione della domanda di espropriazione e dei documenti annessi;

Veduto l'atto di opposizione alla procedura di esproprio presentato dal sig. Enrico Urbani il 18 novembre 1927-VI, e non ritenuto il medesimo ricevibile per conforme parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, in data 16 giugno 1928;

Sentito il parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore del Ministero della pubblica istruzione e del comune di Orvieto dell'area ove trovansi i ruderi del tempio etrusco di Belvedere in quella città e della zona compresa tra la via Cassia Nuova, la viottola che scende al pozzo di S. Patrizio e la rupe del Belvedere, di proprietà dell'eredità fu principe Astorri Ercolani, Simonetti Isotta fu Rinaldo, Ansaldi marchese Antonio di Ercole, Urbani cav. Enrico, allo scopo di compiere in quei terreni scavi e ricerche archeologiche.
Le espropriazioni e i lavori dovranno compiersi nel termine di un anno dalla data di registrazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 127. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3284.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2802.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Coimo ed Albogno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1184, col quale i comuni di Coimo e di Albogno sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Druogno;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Druogno rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Coimo e di Albogno;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Coimo e di Albogno sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 129. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3285.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2803.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Seppiana e di Viganella.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1928-VI, n. 806, col quale i comuni di Seppiana e di Viganella sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Montescheno;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Montescheno rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Seppiana e di Viganella;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Seppiana e di Viganella sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 130. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3286.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2804.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Lusernetta e Rorà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 settembre 1927-V, n. 2839, col quale i comuni di Lusernetta e Rorà sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Luserna San Giovanni;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Luserna S. Giovanni rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Lusernetta e Rorà;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Lusernetta e Rorà sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 131. — Casati.

Numero di pubblicazione 3287.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2805.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Meano e Pomaretto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 aprile 1928-VI, n. 974 col quale i comuni di Meano e di Pomaretto sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Perosa Argentina;
Vista la deliberazione del podestà di Perosa Argentina rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Meano e di Pomaretto;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Meano e di Pomaretto sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 132. — Casati.

Numero di pubblicazione 3288.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2806.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cantarana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 giugno 1928-VI, n. 1688, col quale il comune di Cantarana è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Villafranca d'Asti;
Vista la deliberazione del podestà di Villafranca d'Asti rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cantarana;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Cantarana è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 133. — Casati.

Numero di pubblicazione 3289.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2807.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Preglia e Caddo, ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Crevola d'Ossola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 gennaio 1928-VI, n. 43, col quale i comuni di Crevola d'Ossola, Preglia e Caddo venivano riuniti in un solo Comune denominato Crevola d'Ossola;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Crevola d'Ossola funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Preglia e Caddo sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente

nell'ex comune di Crevola d'Ossola è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Crevola d'Ossola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 134. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3290.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2808.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Milzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 giugno 1928-VI, n. 1712, col quale il comune di Milzano è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Pralboino;
Vista la deliberazione del podestà di Pralboino rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Milzano;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Milzano è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 135. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1928.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Piacenza ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 3 ottobre 1928-VI, con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Piacenza chiede che la Federazione predetta sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Piacenza la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(834)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1928.

Autorizzazione alla Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda in data 26 settembre 1928, della Compagnia anonima d'assicurazione di Torino con sede in Torino, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana;
Ritenuto che la Società ha provveduto al deposito presso la sezione della Regia tesoreria provinciale di Torino, servizio Cassa depositi e prestiti, di titoli di Stato per un valore effettivo non inferiore a due milioni di lire;
Visto l'atto 5 dicembre 1928 col quale, previa deliberazione delle assemblee rispettive, la Società anonima di assicurazioni a riassicurazioni « Augusta » autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni sulla durata della vita umana si è fusa, mediante incorporazione, nella Compagnia anonima d'assicurazioni di Torino, predetta;
Viste le basi tecniche relative al calcolo dei premi e delle riserve;
Viste le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratti;

Decreta:

Art. 1.

La « Compagnia anonima d'assicurazione di Torino » con sede in Torino, capitale sociale L. 18,000,000, versato 7,500,000, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni e delle riassicurazioni sulla durata della vita umana, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nel regolamento sopra citati.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti tariffe e le relative condizioni di polizza, secondo gli esemplari allegati:

a) Tariffa n. 1, relativa all'assicurazione, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento questa avvenga;

b) Tariffa n. 2, relativa all'assicurazione, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento questa avvenga;

c) Tariffa n. 3, relativa all'assicurazione, a premio vitalizio decrescente, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento questa avvenga;

d) Tariffa n. 4, relativa all'assicurazione, a premio temporaneo decrescente, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento questa avvenga;

e) Tariffa n. 7, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

f) Tariffa n. 20, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se a tale epoca l'assicurato è ancora in vita, o immediatamente alla sua morte in caso di premorienza;

g) Tariffa n. 22, relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se a tale epoca l'assicurato è ancora in vita, o immediatamente alla sua morte in caso di premorienza;

h) Tariffa n. 30, relativa all'assicurazione, ad effetti multipli a premio annuo, di un capitale pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato, e di una rendita vitalizia, pagabile all'assicurato dopo un certo periodo di tempo e fino alla sua morte;

i) Tariffa n. 40, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o non l'assicurato;

l) Tariffa n. 41, relativa all'assicurazione, a premio decrescente, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilità sia in vita o non l'assicurato;

m) Tariffa n. 52, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita;

n) Tariffa n. 53, relativa all'assicurazione con controassicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è ancora in vita.

Roma, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(835)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1928.

Istituzione di un Ufficio del lavoro presso la Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Ritenuta la necessità di disciplinare il lavoro nel porto di Castellammare di Stabia;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Presso la Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia è istituito un Ufficio del lavoro portuale al quale spetta di esercitare, nel porto di Castellammare di Stabia e relative dipendenze, i poteri previsti dal R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232. Esso è retto da un ufficiale della predetta Capitaneria col titolo di direttore dello stesso Ufficio ed è posto sotto il controllo del comandante del porto di Castellammare di Stabia.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale è assistito da una Commissione da lui presieduta e della quale fanno parte:

1° un funzionario del Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro, designato dal Ministero dell'economia nazionale;

2° un rappresentante dei datori di lavoro portuale, designato dall'Unione industriale provinciale fascista;

3° un rappresentante dei lavoratori portuali, designato dal Sindacato provinciale dei lavoratori dei porti.

Dalle associazioni indicate ai numeri 2 e 3 verranno designati i membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

I rappresentanti delle Associazioni suddette durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. Decadranno dal mandato e dovranno essere sostituiti i falliti o coloro a cui carico venisse accertata qualche infrazione agli ordinamenti del lavoro portuale, o coloro che incorressero in qualcuno dei reati che escludono dall'iscrizione nei ruoli dei lavoratori portuali.

Art. 3.

Dovrà essere udito il parere della Commissione, di cui al precedente articolo, che sarà convocata dal direttore dell'Ufficio del lavoro a sua iniziativa od anche a richiesta di uno dei membri, quando occorra:

1° determinare o variare la forza numerica dei ruoli dei lavoratori;

2° deliberare sulle domande per l'ammissione nei ruoli suddetti e formare la graduatoria degli aspiranti;

3° preparare le proposte per eventuali modifiche al presente ordinamento e per la determinazione e variazione delle tariffe di lavoro portuale, nonchè esaminare, per quindi riferirne al comandante del porto, le domande e proposte che, sulla stessa materia, fossero presentate dalle classi operaie e commerciali;

4° tentare la conciliazione delle controversie collettive fra lavoratori, o fra questi e i datori di lavoro, quando interessino una intera categoria di lavoratori;

5° promuovere l'autorizzazione a lavorare in porto ad impresari ed associazioni di lavoratori;

6° revocare tale autorizzazione o sospendere dal lavoro in porto i datori di lavoro e le associazioni operaie;

7° determinare o variare le norme di lavoro, gli orari, la composizione e il rendimento delle squadre o mani di lavoro.

Le decisioni saranno prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti. A parità di voti, quello del presidente determina la maggioranza.

A richiesta di uno dei membri della Commissione, o a sua iniziativa, il direttore dell'Ufficio del lavoro, oltre che sulle materie di cui sopra, potrà sentire la Commissione stessa ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e chiamare a partecipare alle sedute, in qualità di esperto e con semplice voto consultivo, chiunque sia ritenuto utile.

Art. 4.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie per imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per altre operazioni sussidiarie e complementari, sia nel porto di Castellammare di Stabia che in rada o sulle navi e galleggianti attraccati ai pontili esterni, pubblici o privati.

Il presente ordinamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica:

a) al personale addetto a lavori e servizi nell'interno dei magazzini o stabilimenti autorizzati ad esercitare la loro industria nell'àmbito del porto;

b) al personale fisso dipendente da aziende che abbiano la gestione di arredamenti portuali ed addetto all'esercizio degli arredamenti stessi.

Lavoratori e loro associazioni.

Art. 5.

Gli operai addetti al lavoro di cui all'art. 4, salve le eccezioni previste nel presente decreto, debbono essere inscritti in appositi ruoli tenuti dall'Ufficio del lavoro.

I lavoratori sono divisi in due categorie:

a) stivatori, per tutti i lavori a bordo delle navi e dei galleggianti;

b) scaricanti, per tutti i lavori da eseguirsi a terra.

Ogni categoria avrà un ruolo dei lavoratori permanenti, nel quale saranno inscritti soltanto coloro che attendono con carattere di continuità al lavoro portuale e da esso prevalentemente ritraggono i mezzi di sussistenza; ed un ruolo di lavoratori avventizi, che comprenderà coloro che attendono al lavoro del porto soltanto saltuariamente.

Art. 6.

Per ottenere l'iscrizione nei ruoli dei lavoratori portuali occorrono i seguenti requisiti:

1° avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° anno;

2° essere cittadino italiano ed avere stabile residenza nel comune di Castellammare di Stabia;

3° essere di sana e robusta costituzione fisica;

4° non aver riportato condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere; falsi di qualunque genere; delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro; delitti di omicidio o lesioni personali (quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione); delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi; appropriazione indebita o ricettazione; danneggiamento di opere e di impianti portuali; od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° avere ottenuto, all'atto del congedamento dal servizio militare, il certificato di buona condotta.

Art. 7.

I ruoli, sia dei lavoratori permanenti che degli avventizi, saranno chiusi e comprenderanno solo il numero di individui corrispondenti al fabbisogno del porto, da stabilirsi a giudizio del direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2.

Non potranno riaprirsi i ruoli, per far luogo a nuove ammissioni od a passaggi definitivi da una categoria all'altra, se non con autorizzazione del comandante del porto e previo parere favorevole della Commissione che proporrà il numero dei posti da coprire soltanto quando, per aumentato traffico del porto, o per altre cause, il numero dei lavoratori si manifesti permanentemente insufficiente.

Art. 8.

L'apertura delle iscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio del lavoro, al quale saranno rivolte, entro il termine stabilito, le apposite domande corredate dell'atto di nascita, del certificato di cittadinanza italiana, di quello di residenza, del certificato penale e di quello di buona condotta. Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del manifesto.

Per il passaggio da avventizio a permanente, l'interessato dovrà presentare il certificato penale e quello di buona condotta.

Art. 9.

Le domande saranno esaminate dal direttore dell'Ufficio del lavoro, il quale, sentito il parere della Commissione, giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei.

Saranno titoli di preferenza, agli effetti della graduatoria, le benemerenze acquistate in guerra, le ricompense al valor militare, al valor di marina ed al valor civile, nonchè la qualità di figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio del lavoro, ed al comandante del porto sarà riservata la decisione sugli eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla data di detta pubblicazione.

Art. 10.

All'atto dell'iscrizione nei ruoli, l'Ufficio del lavoro rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia munita della firma dell'iscritto o di altro segno di riconoscimento. Il relativo importo andrà a beneficio dell'Ufficio stesso in rimborso delle spese all'uopo sostenute.

Art. 11.

I vuoti che si verificheranno nei ruoli dei lavoratori permanenti di una categoria, sempre che ne sia riconosciuta l'opportunità come all'art. 7, saranno coperti dagli avventizi della stessa categoria, nell'ordine di anzianità, purchè conservino i prescritti requisiti, tranne quello dell'età.

Art. 12.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi della categoria stessa, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle

altre categorie, quando tali avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria cui appartengono.

Art. 13.

Tutti i lavoratori portuali sono tenuti:

a) a presentarsi regolarmente alle chiamate al lavoro;

b) a portare sempre con loro la tessera personale, ad averne speciale cura, e ad esibirla a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'autorità marittima e della forza pubblica;

c) a non assentarsi dal lavoro se non con regolare autorizzazione e ad eseguire sollecitamente e a regola di arte, il lavoro loro affidato, evitando danni alle persone ed alle cose;

d) a non cedere ad altri la propria tessera ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro, sotto pena della esclusione definitiva dal lavoro portuale;

e) a rispettare i funzionari ed agenti dell'autorità marittima, della Regia dogana e della forza pubblica e ad obbedire ai loro ordini.

Art. 14.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà concedere, compatibilmente con le esigenze del lavoro portuale, delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 15.

La cancellazione dai ruoli sarà fatta nei seguenti casi:

1° a richiesta del lavoratore;

2° in caso di invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età o quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'art. 6 del presente decreto;

4° quando per manifeste prove debba considerarsi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesione;

5° quando sia intervenuta, nei riguardi del lavoratore, una condanna al confino di polizia prevista dagli articoli 184 e seguenti del testo unico 6 novembre 1926, n. 1848, delle leggi di pubblica sicurezza;

6° quando il lavoratore, per la sua condotta e per manifestazioni nel lavoro o fuori del lavoro apertamente contrastanti con le direttive politiche del Regio Governo, arrechi o possa arrecare turbamento al regolare svolgimento del lavoro portuale;

7° quando, senza giustificato motivo, si sia assentato dal lavoro per sei chiamate, anche non consecutive, nel periodo di tre mesi. Non sarà tenuta per valida giustificazione l'impiego in altri lavori;

8° quando gli sia stata inflitta la sanzione di cui alle lettere *d*) dell'art. 13 e *c*) dell'art. 36.

I lavoratori cancellati dai ruoli per i motivi di cui ai numeri 1 e 7 potranno essere riammessi, qualora siano aperte le iscrizioni, venendo però reiscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che, essendo stati cancellati per cambio di residenza, avessero ripreso domicilio del Comune.

Art. 16.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione, ed ottenutane autorizzazione dal comandante del porto, potrà procedere alla revisione totale o parziale dei ruoli, alla soppressione o fusione di categorie, alla formazione di nuove od alla loro ripartizione in specialità.

Art. 17.

Al trattamento di quiescenza dei lavoratori resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia, nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 18.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso, amministrato dal direttore dell'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie, inflitte in base al presente ordinamento.

Art. 19.

Il comandante del porto, sentiti il direttore dell'Ufficio del lavoro e la Commissione, potrà autorizzare l'esercizio in porto di associazioni di lavoratori portuali, purchè tali organizzazioni siano composte esclusivamente di individui iscritti nei ruoli dei lavoratori permanenti e si dedichino soltanto al lavoro di carico e scarico delle merci con esclusione di qualsiasi altra iniziativa od impresa che non abbia attinenza col lavoro portuale.

Nessun lavoratore potrà appartenere contemporaneamente a più di una associazione.

Art. 20.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo, dovrà risultare da apposito atto di concessione.

A tale uopo, insieme con la domanda, le organizzazioni interessate dovranno presentare al comandante del porto, per mezzo del direttore dell'Ufficio del lavoro, i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco degli iscritti e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi con le rispettive generalità.

Art. 21.

La concessione sarà subordinata alle seguenti condizioni:

1° che tutti gli appartenenti all'associazione di lavoratori, compresi i dirigenti, siano iscritti nei ruoli degli operai permanenti ed abbiano uguaglianza di trattamento;

2° che tutti i lavoratori permanenti della categoria, cui appartiene l'associazione, possano esservi ammessi purchè non iscritti in altra associazione;

3° che i proventi del lavoro dell'associazione vengano ripartiti fra i componenti senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione, per risarcimento di danni prodotti nell'esecuzione del lavoro; il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

4° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dai fondi assegnati agli scopi sopraindicati e che, nel caso di revoca della concessione, come pure di scioglimento dell'associazione, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

5° che l'associazione riconosca nel direttore dell'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuativamente che saltuariamente, il più ampio e rigoroso controllo sulla sua amministrazione; e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e i documenti che all'uopo le venissero richiesti dal direttore stesso, come pure di esonerare dalla propria direzione od amministrazione quegli individui che, a giudizio del comandante del porto, su proposta del diret-

tore dell'Ufficio del lavoro e sentita la Commissione, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

6° che l'associazione riconosca nel comandante del porto il diritto di requisire, in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comadante del porto, uno dall'associazione operaia ed il terzo dal presidente del competente Tribunale civile.

Art. 22.

La concessione di esercizio alle associazioni di lavoratori è subordinata al versamento, presso l'Ufficio del lavoro, di un congruo canone annuo, la cui misura sarà determinata dal comandante del porto, sentita la Commissione, nonchè al deposito di una cauzione che nello stesso modo sarà pure da lui determinata, in base al numero dei soci, e che dovrà essere tosto reintegrata ogniqualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Art. 23.

Il comandante del porto, su proposta del direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione, potrà sospendere od anche revocare senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità, le concessioni quando le associazioni di lavoratori:

1° non siansi attenute alle norme del presente ordinamento o abbiano, sotto qualsiasi pretesto, applicato tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° siansi astenute dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando, avendo operai disponibili, siansi rifiutate di provvedere al lavoro richiesto;

3° non abbiano eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro nell'esercizio del diritto di controllo e di ispezione sul funzionamento di esse e non abbiano, entro il termine stabilito, esonerato dalla direzione od amministrazione gli individui di cui al n. 5 dell'art. 21.

Nei casi di minore gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sempre su proposta del direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione dell'associazione inadempiente.

Datori ed imprese di lavoro.

Art. 24.

Coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi d'opera per provvedere ai lavori di cui all'art. 4, ed i fiduciari da essi impiegati in porto, sono soggetti alle norme del presente ordinamento e devono rispetto ed obbedienza all'autorità marittima.

In caso di trasgressione, il direttore dell'Ufficio del lavoro, oltre all'applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso dei mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso, dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

Art. 25.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare sul lavoro e sulle operazioni portuali, i datori di lavoro sono tenuti ad esibire al direttore stesso od ai suoi incaricati tutti i documenti che fossero loro richiesti.

Art. 26.

Nessuno potrà esercitare nel porto le funzioni di imprenditore di sbarco e di imbarco delle merci se non abbia ottenuto apposita concessione dal comandante del porto, il quale sentirà, a tale uopo, il direttore dell'Ufficio del lavoro e la Commissione.

Per ottenere tali concessioni, le relative domande, da presentarsi al comandante del porto, dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° Se si tratti di singoli impresari:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato di penalità, dal quale risulti che il richiedente non ha riportato le condanne di cui al precedente art. 6, n. 4;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato del Consiglio provinciale dell'economia da cui risulti la capacità tecnica ed economica di esercitare le funzioni suddette.

2° Se si tratti di imprese costituite in società:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato del Consiglio provinciale dell'economia, donde risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato e la capacità di cui alla lettera *e*) del precedente comma;

c) certificati penali comprovanti che le persone suddette non hanno riportato le condanne di cui al precedente art. 6, n. 4.

Tutti gli imprenditori saranno iscritti in apposito elenco.

Art. 27.

La concessione di cui al precedente articolo è subordinata al versamento presso l'Ufficio del lavoro di un canone annuo ed al deposito di una cauzione, determinati l'uno e l'altra dal comandante del porto, su proposta del direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione.

Inoltre il concessionario dovrà obbligarsi:

a) a presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed attrezzi appartenentigli o tenuti in locazione almeno annuale;

b) a riconoscere nel comandante del porto il diritto di requisirli senza alcuna formalità, quando egli lo ritenga assolutamente necessario per garantire l'esecuzione o la continuazione delle operazioni di carico e scarico delle merci nel porto, e di darli in uso ad altri; e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del competente Tribunale civile.

Il comandante del porto, sentita la Commissione, potrà sospendere od anche revocare la concessione senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità, quando:

1° il concessionario, o, se si tratti di società, qualcuno dei dirigenti o rappresentanti, riporti una delle condanne di cui all'art. 6, n. 4, o venga comunque a perdere la capacità giuridica a meno che, nel caso di società, questa non provveda alla immediata sostituzione del dirigente o rappresentante che sia venuto a trovarsi in tali condizioni;

2° il concessionario non si attenga alle norme del presente ordinamento o applichi tariffe superiori a quelle in vigore o presenti agli interessati fatture ove figurino operazioni non eseguite o spese non sostenute;

3° risulti che la capacità tecnica o finanziaria del concessionario sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per la regolare esecuzione dei lavori assunti, ov-

vero egli si astenga da tale esecuzione per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minore gravità, il comandante del porto potrà applicare anche alle imprese la disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente art. 23.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 28.

Nel formulare le proposte di tariffe e di varianti all'ordinamento, previste al n. 3 dell'art. 3, nonchè nel determinare le norme di lavoro, dovranno essere tenute presenti le tariffe e le condizioni di lavoro degli altri porti del golfo di Napoli, in modo da evitare al traffico del porto di Castellammare di Stabia condizioni più onerose che altrove.

Art. 29.

I capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate potranno avvalersi dei propri equipaggi per tutte le operazioni di stivaggio e tiraggio, quando ne facciano richiesta, anche verbale, all'Ufficio del lavoro.

Art. 30.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia iscritto nei ruoli dell'Ufficio del lavoro, salvo le eccezioni espressamente previste, nè essere adibito, neppure provvisoriamente, a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo è iscritto, senza una speciale autorizzazione del direttore dell'Ufficio del lavoro.

Gli individui sorpresi a lavorare in porto, in contravvenzione a tali disposizioni, saranno allontanati con la forza, e il datore di lavoro o l'associazione operaia che li avrà impiegati, dovrà versare, come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai del ruolo.

Art. 31.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato, col sistema del turno, dall'Ufficio del lavoro, il quale vigilerà a che tale sistema sia osservato anche dalle associazioni di lavoratori per i propri iscritti.

Art. 32.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, l'Ufficio del lavoro chiamerà a turno gli avventizi della stessa categoria e quindi i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente, i datori di lavoro potranno essere autorizzati a servirsi, per la giornata, di operai occasionali, estranei ai ruoli, indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono iscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto all'iscrizione nei ruoli. E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali che, per i loro precedenti, non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 33.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 34.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2859, e successive modifiche.

Controversie e sanzioni.

Art. 35.

Le controversie individuali che potessero sorgere fra equipaggi e lavoratori portuali, e fra questi e i datori di lavoro, saranno decise, senza formalità, sentite le parti ed i loro rappresentanti, dal direttore dell'Ufficio del lavoro.

Entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto il quale giudicherà inappellabilmente.

Art. 36.

Le punizioni disciplinari, che possono essere inflitte alle persone od enti addetti al lavoro nel porto, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925, e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;
b) sospensione dal lavoro sino a 30 giorni;
c) esclusione definitiva dal lavoro portuale;
c) esclusione definitiva dal lavoro portuale.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;
b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;
c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro, la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura prevista.

Le punizioni disciplinari, tranne le sospensioni o revoche delle concessioni di esercizio, sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro salvo appello, nel termine di cinque giorni, al comandante del porto che decide definitivamente.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle associazioni di lavoratori o ai datori di lavoro sarà determinata, su proposta dell'Ufficio del lavoro, dal comandante del porto, sentita la Commissione.

I provvedimenti disciplinari sono pubblicati all'albo della Capitaneria di porto e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali nè le responsabilità civili ai termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà a beneficio del fondo di soccorso per i lavoratori di cui all'art. 18.

Art. 37.

Le infrazioni delle presenti norme, commesse da persone od enti non contemplati da questo ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Disposizioni transitorie.

Art. 38.

Per la prima applicazione del presente ordinamento saranno iscritti nei ruoli dei lavoratori permanenti soltanto

coloro che attendano al lavoro portuale in Castellammare di Stabia con carattere di continuità e come principale loro occupazione, e comprovino di possedere i requisiti richiesti dall'art. 6, tranne quello dell'età la quale non potrà essere inferiore ai 18 anni, sia che abbiano prima lavorato isolatamente che in squadre fisse, abitualmente impiegate, presso le ditte o imprese di stivaggio, trasporto, imbarco e sbarco.

Nel ruolo degli avventizi saranno iscritti, secondo l'ordine cronologico di anzianità, quegli altri i quali lavorino in porto almeno da sei mesi, purchè comprovino di trovarsi nelle condizioni di cui al comma precedente.

Potrà essere concessa l'iscrizione ai lavoratori anche se abbiano commesso taluno dei reati indicati al n. 4 dell'art. 6 del presente decreto, quando, per la natura ed entità del fatto commesso e per la buona condotta successivamente mantenuta, diano sicuro affidamento per l'avvenire. Potranno essere ammessi, purchè fisicamente idonei, anche coloro che abbiano superato i 65 anni di età, sino a quando la loro posizione non venga regolata coi provvedimenti di cui all'art. 17.

Art. 39.

Entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, i lavoratori che intenderanno essere compresi nei ruoli, dovranno presentare la domanda corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Entro 15 giorni dalla data della scadenza per la presentazione delle domande, il direttore dell'Ufficio del lavoro compilerà i ruoli dei lavoratori, rendendoli ostensibili mediante pubblico avviso, nel proprio ufficio, per 10 giorni.

In questo periodo di tempo potranno essere prodotti reclami per i quali deciderà inappellabilmente il comandante del porto, al quale i reclami stessi saranno trasmessi a cura del direttore dell'Ufficio del lavoro con le opportune informazioni.

Dopo le decisioni del comandante del porto, i ruoli dei lavoratori portuali, con le variazioni dipendenti dall'eventuale accoglimento dei detti reclami, saranno considerati senz'altro definitivi.

Art. 40.

Entro lo stesso termine di 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, tutti coloro che esercitino in porto funzioni di imprese dovranno presentare al direttore dell'Ufficio del lavoro le domande e i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Roma, addì 7 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(564)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Niederkorn fu Costantino, nato a Portole (Istria) il 2 dicembre 1877 e residente a Trieste, via Canova, n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Granbassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Niederkorn è ridotto in « Granbassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(649)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Menotti Pacher di Edgardo, nato a Trieste il 9 agosto 1899 e residente a Trieste, via Gatteri, n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pacherini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Menotti Pacher è ridotto in « Pacherini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Pacher nata Petrouzizh fu Francesco, nata il 15 novembre 1901, moglie;
2. Fabio di Menotti, nato il 5 novembre 1922, figlio;
3. Menotti di Menotti, nato il 14 luglio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(650)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giuseppina Parsch fu Giovanni, nata a Trieste il 16 ottobre 1874 e residente a Trieste, via S. Lazzaro, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Parsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppina Parsch è ridotto in « Parsi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(651)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Natale Parsch fu Giovanni, nato a Trieste il 22 novembre 1880 e residente a Trieste, via Tor San Lorenzo, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Parsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Parsch è ridotto in « Parsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Cristina Parsch nata Maras di Stefano, nata il 9 novembre 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(652)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Parcurich fu Pietro Matteo, nato a Cherso il 25 agosto 1873, e residente a Trieste, via Cologna, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Parcori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Parcurich è ridotto in « Parcori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Enrica Parcurich nata Zadro fu Casimiro, nata il 12 gennaio 1872, moglie;
2. Concetta di Matteo, nata il 21 maggio 1912, figlia;
3. Casimiro di Matteo, nato il 5 giugno 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(653)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Parcurich di Matteo, nato a Cherso il 18 aprile 1900, e residente a Trieste, via Cologna, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Parcori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Parcurich è ridotto in « Parcori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(654)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Pasinovich fu Vittorio, nato a Trieste il 1° ottobre 1893, e residente a Trieste, via S. Giacomo in Monte, n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pasini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Pasinovich è ridotto in « Pasini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida Pasinovich nata Ugo fu Antonio, nata il 12 maggio 1896, moglie;
2. Norma di Edoardo, nata il 27 aprile 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(655)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Pauletich fu Pietro, nato a Carsette (Buie) Istria il 1° ottobre 1887, e residente a Trieste, via Giulia, n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paoletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Pauletich è ridotto in « Paoletti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giorga Pauletich nata Valenta di Giuseppe, nata il 20 aprile 1891, moglie;
2. Aurelia di Pietro, nata il 27 giugno 1911, figlia;
3. Onorina di Pietro, nata il 24 gennaio 1913, figlia;
4. Giorgina di Pietro, nata il 25 febbraio 1922, figlia;
5. Pierina di Pietro, nata il 12 febbraio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(656)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Pocar fu Gregorio, nato a Trieste il 13 ottobre 1881, e residente a Trieste, Rozzol in Monte, n. 892, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecchiari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Pecar è ridotto in « Pecchiari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Pocar nata Vidmar di Martino, nata il 21 dicembre 1883, moglie;
2. Marcello di Andrea, nato il 2 febbraio 1908, figlio;
3. Bruna di Andrea, nata il 16 marzo 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(657)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Plascan di Maria, nato a Trieste il 24 luglio 1890 e residente a Trieste, via Scorcola, 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paschi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Plascan è ridotto in « Paschi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Pia Plascan nata Polaschiar di Giorgio, nata il 2 aprile 1890, moglie;
2. Giorgio di Pietro, nato il 9 marzo 1916, figlio;
3. Maria di Pietro, nata il 24 gennaio 1919, figlia;
4. Bianca di Pietro, nata il 5 giugno 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(658)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Poccecai fu Giovanni, nato a Umago il 1° febbraio 1873, e residente a Trieste, via Gatteri, n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gannaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Poccecai è ridotto in « Poggi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eugenia Poccecai nata Mattiassi di Lucia, nata il 13 luglio 1877, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 3 novembre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(659)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Pogatschnik di Rodolfo, nata a Trieste il 21 novembre 1902, e residente a Trieste, via Machiavelli n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Pogatschnik è ridotto in « Poggiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(661)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferruccio Pogatschnig di Rodolfo, nato a Trieste il 28 novembre 1899, e residente a Trieste, via Pauliana, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferruccio Pogatschnig è ridotto in « Poggiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Pogatsching nata Zupar fu Gioacchino, nata il 14 novembre 1898, moglie;
2. Liliana di Ferruccio, nata il 30 ottobre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(660)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ramiro Pogatschnik di Rodolfo, nato a Trieste il 14 febbraio 1905 e residente a Trieste, via Machiavelli, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ramiro Pogatschnik è ridotto in « Poggiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(662)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Pogatschnik fu Luigi, nato a Trieste il 30 gennaio 1868, e residente a Trieste, via Machiavelli, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Pogatschnik è ridotto in « Poggiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amelia Pogatschnik nata Rutter di Carlo, nata il 25 novembre 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(663)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Ponisch di Vincenzo, nato a Curcola (Dalmazia) il 3 febbraio 1901, e residente a Trieste, Androna Cusion, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ponis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Ponisch è ridotto in « Ponis ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(664)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Potokar di Francesco, nato a Trieste l'11 luglio 1884 e residente a Trieste, via S. Giacomo in Monte, 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Riviera »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Potokar è ridotto in « Riviera ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Potokar nata Sencur fu Sebastiano, nata il 19 novembre 1887, moglie;
2. Enrica di Riccardo, nata il 26 dicembre 1909, figlia;
3. Bruna di Riccardo, nata il 2 giugno 1913, figlia;
4. Germana di Riccardo, nata il 21 febbraio 1919, figlia;
5. Livio di Riccardo, nato il 26 febbraio 1921, figlio;
6. Mario di Riccardo, nato l'8 luglio 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(665)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Prelesnig fu Ernesto, nato a Capodistria il 3 maggio 1881 e residente a Trieste, via Giulia, 76, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prelessini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Prelesnig è ridotto in « Prelessini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(666)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Prochàzka fu Giuseppe, nato a Hindousy C. S. il 6 aprile 1877 e residente a Trieste, Scorcola Coroneo, 687, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Procacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Prochàzka è ridotto in « Procacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Michelina Prochàzka nata Cernigoi di Andrea, nata il 20 settembre 1878, moglie;
2. Ervino di Francesco, nato il 9 giugno 1907, figlio;
3. Maria di Francesco, nata il 6 ottobre 1908, figlia;
4. Alma di Francesco, nata il 17 febbraio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(667)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuliano Radl di Rodolfo, nato a Umago l'11 giugno 1906 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raldi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuliano Radl è ridotto in « Raldi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(668)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Radl fu Venceslao, nato a Zara il 14 maggio 1862 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raldi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Radl è ridotto in « Raldi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Evelina Radl nata de Franceschi fu Nicolò, nata il 5 febbraio 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(669)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Sebastiano Rolich fu Andrea, nato a Potoce (Senozec) il 9 gennaio 1870 e residente a Trieste, vicolo delle Rose, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in Rolli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sebastiano Rolich è ridotto in « Rolli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Rolich nata Bernettich fu Antonio, nata il 4 maggio 1878, moglie;
2. Leonardo di Sebastiano, nato il 23 ottobre 1908, figlio;
3. Enrico di Sebastiano, nato il 13 marzo 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(670)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Virginia Rossi ved. Mann fu Abramo, nata a Ferrara il 27 aprile 1858 e residente a Trieste, via Battisti, 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Manni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Virginia Rossi ved. Mann è ridotto in « Manni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(671)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lodovico Rosenzweig fu Giacomo, nato a Vesselj il 29 maggio 1881 e residente a Trieste, via Giulia, 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rosani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Rosenzweig è ridotto in « Rosani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Rosenzweig nata Strakosch di Samuele, nata il 3 aprile 1896, moglie;
2. Rita di Lodovico, nata il 20 novembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(672)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Gilda Alice Russi nata Mann fu Ernesto, nata a Trieste il 15 novembre 1876 e residente a Trieste, via Rossetti, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Manni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Gilda Alice Russi nata Mann è ridotto in « Manni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(673)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ortensia Schik vedova Weiss fu Giacomo, nata a Trieste il 6 novembre 1880 e residente a Trieste, via Foscolo, 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Belli-Bianchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna.

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Ortensia Schik vedova Weiss sono ridotti in « Belli-Bianchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria fu Iginio, nata il 23 ottobre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(674)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 21).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	103945	100 —	Gubitosi Giovanni fu Vincenzo, moglie di Cecere Antonio, dom. in Apice (Benevento); con usuf. vital. ad Amorosi *Clotilde* fu Carmelo, ved. di Gubitosi Vincenzo.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad Amorosi *Clorinta*, ecc. come contro.
3.50 %	322071	35 —	Pirola *Ernesto* fu *Carlo*, dom. in Trezzo sull'Adda (Milano); con usuf. Vital. a Presezzi Luigia fu Angelo, ved. di Pirola Carlo, dom. in Trezzo sull'Adda.	Pirola *Gerolamo-Ernesto* fu *Carlo-Ambrogio*, dom. come contro; con usuf. vital. a Presezzi Luigia *o Maria-Luigia* fu Angelo, vedova ecc., come contro.
»	479884	70 —	Pirola *Carlo* fu *Ernesto*, minore sotto la p. p. della madre Giani *Giulietta* ved. Pirola, dom. a Trezzo sull'Adda (Milano).	Pirola *Carlo-Angelo* fu *Gerolamo-Ernesto*, minore sotto la p. p. della madre Giani *Giuseppa-Giulietta*, ecc. come contro.
5 % Littorio	11348 11349	120 — 415 —	Cellai Ugo fu *Giovanni*, dom. a Figline Val d'Arno (Firenze).	Cellai Ugo di *Oreste*, dom. come contro.
Cons. 5 %	20565	20 —	*Pistelli* Guido di Camillo, dom. a Milano.	*Pistilli* Guido di Camillo, dom. a Milano.
»	379131	500 —	Leto Gaetano fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Leto *Teresina*, ved. di Leto Salvatore, dom. a S. Stefano Quisquina (Girgenti).	Leto Gaetano fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Leto *Maria-Teresa*, vedova ecc. come contro.
3.50 %	337302	185.50	De Feo Giovannina di Desiderio, moglie di Iammarino *Paolo* fu Vincenzo, dom. a Campobasso, vincolata.	De Feo Giovannina di Desiderio, moglie di Iammarino *Francesco-Paolo* fu Vincenzo, dom. a Campobasso, vincolata.
Cons. 5 %	180592	575 —	Iammarino Carmela fu *Paolo* moglie di Gnacci Mario, dom. a Campobasso.	Iammarino Carmela fu *Francesco-Paolo*, moglie ecc. come contro.
Buono del Tesoro settennale 2ª Serie	397	Cap. 10,500 —	Cassoni *Mevio* fu Orfeo minore sotto la p. p. della madre Ajna Giuseppina ved. Cassoni	Cassoni *Nevio* fu Orfeo, minore, ecc. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati già pagabili eserc. 1925-26	Serie A 557 » C 2302 » D 1452 » C 2072 » C 2073	» 500 — » 2,000 — » 5,000 — » 2,000 — » 2,000 —	Bonanno Clementina *Amelia* di Calogero. Bonanno Clementina Aurelia.	Bonanno Clementina *Aurelia, minore sotto la p. p. del padre*.
3.50 %	82943	280 —	Aicardi *Caterina*, nubile, fu *Giacomo*, dom. a S. Remo.	Aicardi *Maria-Caterina* fu *Giacomo-Giovanni-Battista*, nubile, dom. a S. Remo.
»	765325	80.50	*Campbell Spence William* fu William, dom. a Firenze.	*Spence William Campbell* fu Villiam, domiciliato a Firenze.
5 % Littorio	18561 18293	30 — 90 —	Frazzetto *Maria Sebastiana* } fu Orazio Frazzetto *Sebastiana* } moglie di D'Angelo Giovanni, dom. a Licodia Eubea (Catania).	Frazzetto *Sebastiana-Maria* fu Orazio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	75363	250 —	De Paolis *Berardino* fu Francesco, dom. a New York.	De Paolis *Bernardino* fu Francesco, dom. a New York.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	18273	25 —	*Cedro* Leone fu Federico minore sotto la p. p. della madre Grio Grazia fu Giovanni, ved. Cedro, dom. a Reggio Calabria.	*Cedro-Fiato* Leone fu Federico, minore sotto la p. p. della madre Grio Grazia fu Giovanni, ved. *Cedro-Fiato*, dom. come contro.
Buono del Tesoro settennale 4ª serie	622	Cap. 1,500 —	Tresoldi Carla fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Mezzanotti Angelo fu Antonio.	Tresoldi Carla fu *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
3.50 %	116539	1015 —	Piossasco di Airasca cav. *Alberto* fu Carlo, dom. a Torino, vincolata.	Piossasco di Airasca *Carlo Alberto-Pietro-Maria*, dom. a Torino, vincolata.
Cons. 5 %	281297	255 —	Lazzaro *Angelo-Agostino* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Curone Angela ved. di Lazzaro Luigi, dom. a Castelnuovo Scrivia (Alessandria).	Lazzaro *Giulio-Agostino-Vittorio detto Angelo-Agostino* fu Luigi, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 dicembre 1928 - Anno VII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(551)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 211.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 23 novembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Demaio Antonio per conto di Abbenante Raffaella — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 130 consolidato 5 per cento.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1112 — Data: 26 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Badino Gio Batta di Francesco — Titoli del debito pubblico: un certificato di usufrutto — Rendita: L. 28 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data: 20 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione: Belegni Angela di Antonio e Luzi Fedeli Cesare fu Luigi — Titoli del debito pubblico: buoni del tesoro 1 — Capitale L. 2300, pagabile il 1° aprile 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(574)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 46, dal 12 al 18 novembre 1928 - Anno VII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Favara	O	1	—
Aosta (*a*)	Settimo Rottaro	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Tornimparte	B	—	1
Brescia	Cavalgese	B	—	1
Id.	Cividate-Malegno	B	1	—
Brindisi (*a*)	Erchie	Cp	—	1
Campobasso	Guglionesi	B	—	1
Id.	Montecilfone	Cp O	—	1
Cremona	Cremona	B	1	1
Foggia	Accadia	B	1	—
Id.	Ascoli Satriano	B	1	—
Id.	Lucera	B	1	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Alatri	B	—	1
Id.	Arnara	B	1	—
Id.	Ceccano	B	—	1
Id.	Fiuggi	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Genova	Genova	B	1	—
Mantova	Suzzara	B	—	1
Messina	Barcellona P. di Got.	B	—	1
Milano	Nerviano	B	—	1
Id.	Pero	B	—	1
Modena	Monfestino	B	1	—
Napoli (*a*)	Marigliano	B	—	1
Novara	Novara	O	—	1
Palermo	Cinisi	B	—	1
Id.	Polizzi Generosa	Cp	—	1
Parma	S. Pancrazio	B	—	1
Id.	Vigatto	B	—	1
Pavia	Mortara	B	1	—
Id.	Pavia	B	—	1
Pisa	Santa Croce sull'Arno	B	—	1
Potenza (*a*)	Vietri di Potenza	O	—	1
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Canterano	B	1	—
Id.	Castel Gandolfo	B	1	—
Id.	Cerreto	B	1	—
Id.	Ciciliano	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Ienne	B	—	1
Id.	Nemi	B	1	—
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Rignano	B	1	—
Id.	Roma	B	6	1
Id.	Id.	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Carbonchio ematico.			
Roma	Terracina	B	1	—
Sassari	Bonorva	E	1	—
Id.	Sassari	B	—	1
Taranto	Taranto	Cp	1	—
Torino	Andezeno	B	—	1
Id.	Bibiana	B	—	1
Verona	Caprino	B	—	1
Viterbo	Sutri	B	—	1
Zara	Zara	B	—	1
			38	29
	Carbonchio sintomatico.			
Campobasso	Guglionesi	B	—	1
Como	Como	B	—	1
Frosinone	Ceccano	B	—	1
Modena	Modena	B	1	—
Roma	Civitavecchia	B	—	1
			1	4
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	2	3
Id.	Alluvioni Cambiò	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Corteranzo	B	—	1
Id.	Costa Vescovato	B	2	—
Id.	Dusino S. Michele	B	3	—
Id.	Frassineto Po	B	1	—
Id.	Frugarolo	B	1	—
Id.	Giarole	B	1	—
Id.	Moncucco Torinese	B	—	1
Id.	Montafia	B	1	—
Id.	Robello d'Asti	B	1	—
Id.	Sale	B	2	—
Id.	S. Salvatore Monf.	B	1	3
Id.	Tassarolo	B	2	—
Id.	Tigliole	B	1	—
Id.	Tortona	B	2	1
Id.	Viale			
Id.	Viarigi			
Id.	Villamiroglio			
Aosta (*a*)	Albiano			
Id.	Ivrea			
Id.	Torgnon			
Id.	Trausella			
Id.	Vistrorio			
Avellino	Candida			
Id.	Lioni			
Bari delle Puglie	Gravina			
Id.	Trani			
Id.	Id.			
Bergamo	Albegno			
Id.	Albino			
Id.	Almenno S. Salvatore			
Id.	Antegnate			
Id.	Arcene			
Id.	Arsago d'Adda			
Id.	Bergamo			
Id.	Bracca di Costa Ser.			

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica*			
Bergamo	Brignano Gera d'Adda	B	—	1
Id.	Calcinate	B	1	—
Id.	Calcio	B	2	1
Id.	Calvenzano	B	—	1
Id.	Casirate d'Adda	B	3	—
Id.	Casnigo	B	1	—
Id.	Cologno al Serio	B	3	—
Id.	Colzate	B	1	—
Id.	Covo	B	3	—
Id.	Curnasco	B	—	1
Id.	Dalmine	B	—	1
Id.	Fontanella	B	1	4
Id.	Ghisalba	B	1	1
Id.	Martinengo	B	1	1
Id.	Misano di Gera d'Ad.	B	—	1
Id.	Morengo	B	1	1
Id.	Nossa	B	1	1
Id.	Oltre il Colle	B	1	—
Id.	Oltressenda Bassa	B	2	—
Id.	Orio al Serio	B	5	3
Id.	Parzanica	B	—	3
Id.	Pedrengo	B	—	1
Id.	Pumenengo	B	1	3
Id.	Romano di Lombardia	B	4	—
Id.	S. Giovanni Bianco	B	5	—
Id.	Serina	B	—	1
Id.	Sorisole	B	2	—
Id.	Taleggio	B	—	2
Id.	Trescore Balneario	B	—	1
Id.	Treviglio	B	1	2
Id.	Urgnano	B	—	1
Id.	Zanica	B	1	2
Id.	Zogno	B	3	—
Bologna	Bentivoglio	B	—	1
Id.	Budrio	B	2	—
Id.	Castelfranco dell'Em.	B	1	—
Id.	Castenaso	B	—	1
Id.	Crespellano	B	—	2
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Imola	B	2	—
Id.	Molinella	B	2	—
Id.	Mordano	B	1	—
Id.	Persiceto	B	1	1
Id.	S. Pietro in Casale	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Bolzano	Renon	B	1	—
Id.	Tires	B	—	1
Brescia	Borgosatollo	B	1	2
Id.	Bovegno	B	1	—
Id.	Brescia	B	—	1
Id.	Calvisano	B	1	1
Id.	Capriano-Azzano	B	2	—
Id.	Castenedolo	B	1	—
Id.	Castrezzato	B	7	1
Id.	Cigole	B	2	—
Id.	Cologne	B	—	2
Id.	Comezzano-Cizzago	B	—	3
Id.	Cossirano	B	—	1
Id.	Gambara	B	—	1
Id.	Ghedi	B	—	2
Id.	Gottolengo	B	2	1
Id.	Idro	B	1	—
Id.	Leno	B	3	1
Id.	Lodrino	B	—	1
Id.	Lonato	B	2	—
Id.	Manerbio	B	1	—
Brescia	Mazzano	B	1	—
Id.	Montichiari	B	1	2
Id.	Mura	B	1	—
Id.	Nuvolera	B	2	—
Id.	Odolo	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	3	1
Id.	Ospitaletto	B	—	2
Id.	Poncarale-Flero	B	1	—
Id.	Provaglio d'Iseo	B	—	1
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	Roccafranca	B	—	2
Id.	Rovato	B	—	1
Id.	Sabbio Chiese	B	1	—
Id.	Tavernole S. M.	B	1	—
Id.	Travagliato	B	2	3
Id.	Urago d'Oglio	B	4	—
Id.	Vallio	B	8	2
Id.	Villachiara	B	—	3
Campobasso	Agnone	B	2	—
Como	Albate	B	—	5
Id.	Albavilla	B	—	1
Id.	Albese	B	—	3
Id.	Albiolo	B	1	—
Id.	Alzate Brianza	S	—	2
Id.	Annone	B	—	1
Id.	Barzio	B	2	—
Id.	Barzanò	B	—	1
Id.	Binago	B	—	1
Id.	Breccia	B	5	—
Id.	Cagno	B	—	1
Id.	Casatenovo	B	—	1
Id.	Caslino Erba	B	—	4
Id.	Casnate	B	—	2
Id.	Cassina Rizzardi	B	—	2
Id.	Cernusco Lombardone	B	1	2
Id.	Cesello Brianza	B	—	3
Id.	Cirimido	B	—	2
Id.	Civate	B	—	1
Id.	Como	B	—	1
Id.	Dolzago	B	—	2
Id.	Erba	B	2	3
Id.	Faggeto Lario	B	3	2
Id.	Faloppio	B	—	1
Id.	Figliaro	B	3	1
Id.	Fino Mornasco	B	1	—
Id.	Gaggino	B	—	1
Id.	Garbagnate	B	—	1
Id.	Gironico	B	—	3
Id.	Grandate	B	—	1
Id.	Introbio	B	1	—
Id.	Lieto Colle	B	1	2
Id.	Limido Comasco	B	—	1
Id.	Maslianico	B	—	2
Id.	Missaglia	B	3	2
Id.	Monticello	B	1	—
Id.	Oggiono	B	—	1
Id.	Olgiate Comasco	B	9	2
Id.	Olginate	B	—	1
Id.	Oltrona	B	1	—
Id.	Parlasco	B	4	3
Id.	Pasturo	B	—	1
Id.	Primaluna	B	2	—
Id.	Pusiano	B	—	3
Id.	Rebbio	B	—	3
Id.	Ravenna	B	—	1
Id.	S. Fedele Intelvi	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Como	Seprio	B	1	—
Id.	Sirone	B	—	1
Id.	Solbiate	B	—	1
Id.	Taceno	B	1	—
Id.	Torno	B	—	1
Id.	Trevano	B	1	1
Id.	Uggiate	B	3	—
Id.	Vertemate	B	—	4
Id.	Villaguardia	B	—	2
Cremona	Agnadello	B	—	1
Id.	Bordolano	B	—	1
Id.	Calvatone	B	3	6
Id.	Casaletto di Sopra	B	1	1
Id.	Casalmaggiore	B	—	1
Id.	Corte de' Cortesi	B	—	1
Id.	Drizzona	B	—	1
Id.	Fiesco	B	—	1
Id.	Palvareto	B	1	2
Id.	Piadena	B	—	2
Id.	Pieve d'Olmi	B	—	1
Id.	Pizzighettone	B	—	1
Id.	Rivolta d'Adda	B	—	1
Id.	Romanengo	B	—	1
Cuneo	Alba	B	—	1
Id.	Demonte	B	1	—
Id.	Neive	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	2	—
Id.	Berra	B	1	—
Id.	Bondeno	B	5	1
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	10	1
Id.	Massafiscaglia	B	11	1
Id.	Mesola	B	4	—
Id.	Migliarino	B	4	3
Id.	Poggio Renatico	B	5	1
Id.	Portomaggiore	B	4	1
Id.	Ostellato	B	2	—
Id.	S. Agostino	B	1	2
Id.	Vigarano Mainarda	B	6	—
Firenze	Calenzano	B	1	1
Id.	Lastra a Signa	B	1	1
Id.	Sesto Fiorentino	B	1	—
Id.	Vinci	B	—	1
Foggia	Celle S. Vito	B	1	—
Forlì	Cesena	B	1	2
Id.	Portico e S. Benedetto	B	—	1
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Ceprano	B	—	1
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Genova	Davagna	B	6	—
Id.	Genova	B	6	—
Id.	Montoggio	B	1	—
Id.	S. Olcese	B	1	—
Grosseto	Follonica	B	—	1
Id.	Gavorrano	B	2	—
Id.	Grosseto	B	8	—
Id.	Manciano	B	2	—
Id.	Massa Marittima	B	2	—
Id.	Scansano	S	1	—
Imperia	Imperia	B	1	—
Livorno	Collesalvetti	B	2	—
Lucca	Bagni di Lucca	B	1	—
	Segue Afta epizootica.			
Lucca	Camaiore	B	—	1
Id.	Lucca	B	—	1
Id.	Massarosa	B	—	1
Macerata	Camerino	B	3	—
Id.	Castelraimondo	B	2	—
Id.	Muccia	B	4	—
Id.	Serravalle	B	2	—
Mantova	Asola	B	2	2
Id.	Curtatone	B	2	—
Id.	Goito	B	5	1
Id.	Mantova	B	—	1
Id.	Marmirolo	B	1	—
Id.	Rivarolo M.	B	3	2
Id.	Roverbella	B	—	1
Matera	Accettura	B	1	—
Id.	Craco	B	1	—
Id.	Gorgoglione	B	1	—
Id.	Miglionico	B	1	—
Id.	Oliveto Lucano	B	2	—
Id.	Salandra	B	—	1
Milano	Agrate	B	1	1
Id.	Bareggio	B	3	3
Id.	Besana Brianza	B	—	1
Id.	Binasco	B	—	1
Id.	Burago di Molgora	B	1	1
Id.	Carpiano	B	—	1
Id.	Caselle Lurani	B	—	1
Id.	Castiglione d'Adda	B	—	1
Id.	Cervignano	B	—	1
Id.	Legnano	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Massalengo	B	—	1
Id.	Meleti	B	—	1
Id.	Nerviano	B	—	3
Id.	Pozzo d'Adda	B	—	2
Id.	Renate Brianza	B	—	1
Id.	Robecco	B	—	1
Id.	S. Fiorano	B	—	1
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	—	1
Id.	Segrate	B	—	1
Id.	Terranova dei Passi	B	—	1
Id.	Trezzano sul Naviglio	B	—	1
Id.	Tribiano	B	—	1
Id.	Verdeggio	B	—	1
Id.	Vernate	B	—	1
Id.	Vimercate	B	—	1
Id.	Zibido S. Giacomo	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Medolla	B	1	—
Napoli (a)	Napoli	B	—	1
Novara	Baveno	B	2	—
Id.	Beura	B	2	—
Id.	Boca	B	11	—
Id.	Borgomanero	B	10	1
Id.	Cameri	B	2	—
Id.	Casalbeltrame	B	2	—
Id.	Casalino	B	1	4
Id.	Casalvolone	B	8	1
Id.	Fara Novarese	B	2	—
Id.	Galliate	B	—	2
Id.	Ghemme	B	10	—
Id.	Granozzo	B	—	2
Id.	Meina	B	2	1
Id.	Nibbiola	B	—	1
Id.	Novara	B	10	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Novara	Oleggio	B	1	—
Id.	Pisano	B	2	1
Id.	Pombia	B	1	—
Id.	Stresa Borromeo	B	2	—
Id.	Villadossola	B	8	3
Id.	Vinzaglio	B	2	1
Padova	Candiana	B	—	1
Id.	Carrara S. Giorgio	B	2	—
Id.	Pernumia	B	2	—
Id.	Vescovana	B	1	—
Parma	Colorno	B	8	—
Id.	Sissa	B	1	—
Id.	Soragna	B	1	—
Id.	Sorbolo	B	—	1
Id.	Traversetolo	B	—	1
Pavia	Bereguardo	B	1	1
Id.	Casei Gerola	B	—	1
Id.	Casteggio	B	1	—
Id.	Castelnovetto	B	1	—
Id.	Chignolo	B	1	—
Id.	Garlasco	B	—	1
Id.	Inverno	B	1	1
Id.	Mirabello	B	—	1
Id.	Miradolo	B	—	2
Id	Montù Beccaria	B	—	1
Id.	Nicorvo	B	—	1
Id.	Pieve del Cairo	B	1	—
Id.	Pieve Porto Morone	B	1	—
Id.	Rivanazzano	B	1	—
Id.	Robbio	B	3	3
Id.	Rosasco	B	—	1
Id.	S. Martino	B	—	1
Id.	S. Cristina e Bissone	B	8	6
Id.	Sant'Angelo	B	—	5
Id.	Torrevecchia Pia	B	2	—
Id.	Trovo	B	1	6
Id.	Valle Lomellina	B	1	—
Id.	Vidigulfo	B	—	1
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Voghera	B	—	1
Id.	Zeme	B	2	—
Perugia	Umbertide	B	—	1
Pesaro-Urbino	Apecchio	B	—	1
Piacenza	Besenzone	B	1	1
Id.	Bobbio	B	—	1
Id.	Cadeo	B	2	5
Id.	S. Pietro	B	—	2
Pisa	Cascina	B	—	1
Id.	Montopoli Valdarno	B	7	14
Id.	Palaia	B	1	—
Id.	Pisa	B	2	3
Id.	Ponsacco	B	—	1
Id.	S. Croce sull'Arno	B	2	—
Id.	S. Maria a Monte	B	1	—
Id.	Vicopisano	B	—	1
Pistoia	Larciano	B	2	1
Id.	Montale	B	1	—
Id.	Pistoia	B	5	2
Id.	Tizzana	B	1	—
Potenza (*a*)	Avigliano	B	1	—
Id.	Rionero	B	1	—
Ravenna	Bagnacavallo	B	1	—
Id.	Ravenna	B	2	—
Reggio di Calabria	Reggio Calabria	B	2	—
Id.	Id.	Cp	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Rieti (*a*)	Rieti	B	—	2
Roma	Anzio	B	1	—
Id.	Artena	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Gallicano	B	1	—
Id.	Labico	B	1	—
Id.	Leprignano	B	1	—
Id.	Marino	B	1	—
Id.	Monterotondo	B	—	1
Id.	Poli	B	1	—
Id.	Roma	B	8	10
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
Id.	Tivoli	B	1	—
Id.	Valmontone	B	1	—
Rovigo (*a*)	Adria	B	1	1
Id.	Bagnolo di Po	B	1	1
Id.	Contarina	B	—	1
Id.	Donada	B	1	—
Salerno	Montecorvino Rovella	B	2	—
Id.	Serre	B	1	—
Savona	Loano	B	—	1
Siena	Asciano	B	—	3
Id.	Buonconvento	B	17	1
Id.	Colle di Val d'Elsa	B	7	—
Id.	Montalcino	B	7	—
Id.	Montepulciano	B	3	—
Id.	Monteroni d'Arbia	B	9	6
Id.	Murlo	B	6	—
Id.	Siena	B	6	2
Sondrio (*a*)	Buglio in Monte	B	4	—
Id.	Castello dell'Acqua	B	3	—
Id.	Delebio	B	—	2
Id.	Samolaco	B	1	—
Terni	Porano	B	—	1
Torino	Arignano	B	1	—
Id.	Carignano	B	3	—
Id.	Caselle Torinese	B	1	—
Id.	Chiana	B	1	—
Id.	Chieri	B	4	—
Id.	Ciriè	B	—	1
Id.	Forno Canavese	B	—	1
Id.	Giaveno	B	3	—
Id.	Marentino	B	2	—
Id.	Moriondo Torinese	B	7	—
Id.	Pralormo	B	—	2
Id.	Rivalba	B	—	2
Id.	Riva presso Chieri	B	6	—
Id.	S. Mauro Torinese	B	1	—
Id.	Villafranca Piemonte	B	2	1
Trento	Castelfondo	B	1	1
Id.	Cavareno	B	2	—
Id.	Cunevo	B	2	1
Id.	Fondo	B	1	—
Id.	Lauregno	B	5	3
Id.	Masi di Vigo	B	—	3
Id.	Mezzana	B	1	—
Id.	Mori	B	—	5
Id.	Ossana	B	—	1
Id.	Strembo	B	6	—
Id.	Tassullo	B	—	1
Id.	Tiarno	B	1	—
Id.	Tuenno	B	—	2
Id.	Vermiglio	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Trento	Vigo Rendena	B	1	1
Varese	Angera	B	11	7
Id.	Arcisate	B	2	—
Id.	Bardello	B	1	—
Id.	Besozzo	B	11	—
Id.	Bisuschio	B	2	—
Id.	Brebbia	B	1	2
Id.	Brinzio	B	1	1
Id.	Cairate	B	4	1
Id.	Caravate	B	4	—
Id.	Caronno Milanese	B	1	—
Id.	Cremenaga	B	1	1
Id.	Dumenza	B	1	—
Id.	Fagnano Olona	B	2	—
Id.	Gavirate	B	1	—
Id.	Laveno Mombello	B	1	—
Id.	Leggiuno-Sangiano	B	2	—
Id.	Lonate Pozzolo	B	1	—
Id.	Luino	B	1	2
Id.	Masciago Primo	B	1	—
Id.	Monvalle	B	—	2
Id.	Orino-Azzio	B	1	—
Id.	Osmate Lentate	B	2	—
Id.	Valganna	B	2	3
Id.	Varese	B	—	1
Venezia	Cavarzere	B	2	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Vercelli	Bianzè	B	—	1
Id.	Cavaglià	B	2	—
Id.	Tronzano	B	—	1
Id.	Vercelli	B	—	1
Verona	Belfiore	B	—	1
Id.	Costermano	B	4	—
Id.	Erbezzo	B	1	—
Id.	Pescantina	B	1	—
Id.	Ronco all'Adige	B	1	1
Id.	S. Bonifacio	B	—	1
Id.	S. Martino Buon'Alb.	B	2	—
Id.	S. Zeno	B	1	—
Id.	Verona	B	2	—
Id.	Villafranca	B	3	—
Vicenza	Rossano	B	1	—
Id.	Vicenza	B	—	1
Viterbo	Civita Castellana	B	1	1
Id.	Viterbo	B	—	2
			729	437
	Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Agugliano	S	—	2
Id.	Ancona	S	—	1
Id.	Iesi	S	—	1
Id.	Loreto	S	—	2
Id.	Polverigi	S	—	1
Id.	Serra S. Quirico	S	—	5
Aosta (a)	La Salle	S	—	1
Aquila degli Abruzzi	Pescina	S	1	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	2	—
Id.	Monte Urano	S	1	—
Bolzano	Caldaro	S	—	1
Campobasso	Limosano	S	—	5
Id.	S. Biase	S	—	3
Ferrara	Cento	S	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Malattie infettive dei suini.			
Ferrara	S. Agostino	S	—	1
Gorizia	Caporetto	S	—	2
Macerata	Montecosaro	S	1	2
Id.	Montefano	S	1	2
Id.	Pioraco	S	—	1
Id.	Potenza Picena	S	1	—
Id.	Recanati	S	15	—
Modena	Concordia	S	1	—
Id.	Modena	S	1	—
Parma	Lesignano	S	—	1
Perugia	S. Maria Tiberina	S	2	—
Id.	Sellano	S	—	3
Piacenza	Monticelli	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	3	5
Roma	Roma	S	1	—
Id.	Sambuci	S	1	—
Sassari	Calangianus	S	—	1
Id.	Villanova	S	—	1
Siena	Sinalunga	S	—	1
Teramo	Canzano	S	—	3
Trento	Roverè della Luna	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Treviso	Melma	S	1	—
Id.	Spresiano	S	—	1
Trieste	Trieste	S	7	5
Udine	S. Vito di Fagagna	S	—	2
Id.	Sedegliano	S	—	2
Id.	Tavagnacco	S	—	3
Id.	Udine	S	—	3
Venezia	Ceggia	S	1	—
Id.	Grisolera	S	—	1
Id.	S. Stino di Livenza	S	7	—
Id.	Torre di Mosto	S	2	—
			49	69
	Morva.			
Napoli (a)	Napoli	E	10	—
Id.	S. Nicola la Strada	E	—	1
Piacenza	Fiorenzuola	E	1	—
Roma	Roma	E	1	—
			12	1
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Torre le Nocelle	E	2	—
Bari delle Puglie	Bari	E	1	—
Catania	Adernò	E	2	—
Messina	Messina	E	—	2
Napoli (a)	Cercola	E	1	—
Id.	Maddaloni	E	1	—
Id.	Napoli	E	1	2
Id.	Ottaiano	E	1	—
Id.	S. Giuseppe	E	1	—
Palermo	Corleone	E	—	1
Pisa	Bagni S. Giuliano	E	4	1
Salerno	Cava dei Tirreni	E	—	1
Id.	Maiori	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue Farcino criptococcico.				
Salerno	Pagani	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	4	—
Id.	Scafati	E	1	—
			22	7
Rabbia.				
Ancona	Ancona	Cn	1	1
Id.	Loreto	Cn	—	1
Aquila degli Abruzzi	Luco dei Marzi	Cn	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	Cn	—	1
Bari delle Puglie	Ruvo di Puglia	E	—	1
Brescia	Palazzolo sull'Oglio	Cn	1	1
Como	Binaza	Cn	—	1
Cosenza	Carolei	Cn	—	1
Napoli (*a*)	Caserta	Cn	—	2
Id.	Napoli	Cn	—	5
Id.	Torre del Greco	Cn	—	5
Pisa	Cascina	Cn	—	1
Sassari	Osilo	Cn	—	1
			2	22
Rogna.				
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Macerata	Serravalle	O	6	—
Perugia	Foligno	O	2	—
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Filacciano	O	—	1
Id.	Roccamassima	O	1	—
Id.	Roma	O	4	1
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Terni	Terni	O	1	—
Viterbo	Castel S. Elia	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	—	1
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Valentano	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			24	3
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Firenze	Dicomano	O	1	—
Potenza (*a*)	Lavello	O	1	—
			2	—
Vaiuolo ovino.				
Aquila degli Abruzzi	Carsoli	O	1	—
Id.	Castel del Monte	O	1	—
Id.	Pescasseroli	O	1	—
Avellino	Volturara	O	2	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue Vaiuolo ovino.				
Brindisi (*a*)	S. Pietro Vernatico	O	1	—
Ferrara	Comacchio	O	1	4
Foggia	Foggia	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Id.	Ortanova	O	1	—
Id.	S. Nicandro Garg.	O	—	1
Id.	Stornara	O	2	—
Frosinone	Ferentino	O	—	1
Id.	Filettino	O	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	O	1	—
Lecce (*a*)	Campi Salentina	O	1	—
Id.	Lecce	O	7	—
Id.	Surbo	O	2	—
Id.	Taviano	O	1	—
Id.	Ugento	O	1	—
Lucca	Capannori	O	4	—
Matera	Matera	O	2	—
Pescara	Bussi	O	2	—
Pisa	Bagni di Casciana	O	—	1
Id.	Bagni S. Giuliano	O	1	—
Id.	Bientina	O	1	—
Id.	Calci	O	1	—
Id.	Cascina	O	1	—
Id.	Pisa	O	2	—
Id.	Vecchiano	O	1	—
Id.	Vicopisano	O	2	—
Ravenna	Ravenna	O	1	—
Rieti (*a*)	Collalto Sabino	O	1	—
Id.	Petrella Salto	O	1	—
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Monte Libretti	O	—	1
Id.	Priverno	O	1	—
Id.	Roma	O	3	—
Id.	Sermoneta	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Eboli	O	1	—
Id.	Sala Consilina	O	2	—
Siena	Montalcino	O	1	—
			58	8
Aborto epizootico.				
Modena	Cavezzo	B	—	1
Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	S. Prospero	B	—	1
			2	2
Tubercolosi bovina.				
Macerata	Potenza Picena	B	1	—
Salerno	Scafati	B	—	1
			1	1
Colera dei polli.				
Agrigento	Cattolica Eraclea	P	2	—
Perugia	Sellano	P	2	—
			4	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	28	59	67
Carbonchio sintomatico	5	5	5
Afta epizootica	56	475	1166
Malattie infettive dei suini	23	47	118
Morva	3	4	13
Farcino criptococcico	8	17	29
Rabbia	9	13	24
Rogna	7	17	27

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	2	2
Vaiuolo ovino	17	43	66
Aborto epizootico	1	4	4
Tubercolosi bovina	2	2	2
Colera dei polli	2	2	4

B *bovina.* Bf *bufalina.* O *ovina.* Cp *caprina.* S *suina.* E *equina.* P *pollame.* Cn *canina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(576)

Rossi Enrico, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.